



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 404 DEL 10/12/2015

Oggetto: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo finalizzato alla stipula di una polizza assicurativa per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che *“lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”*;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali dell' Ufficio Speciale;

Visto il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, prot. n. 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale il Dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni a decorrere dal 25 ottobre 2012;

Considerato che, in data 23/09/2014, il Dott. Paolo Aielli ha rimesso al Sindaco di L'Aquila le dimissioni da tale incarico con decorrenza 1/10/2014;

Visto il Decreto del Sindaco di L'Aquila n. 116 del 20/11/2014 di conferimento al Segretario Generale Avv. Carlo Pirozzolo, in via temporanea e sino alla nomina del nuovo Titolare dell'Ufficio Speciale, dell'incarico di sola gestione delle attività ordinarie dell'Ufficio Speciale;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott. Graziano Del Rio, prot. n. 14348 del 28/11/2014, di intesa al sopra citato Decreto del Sindaco;

Preso atto che con Decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale, come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott. Graziano Del Rio, prot. 986 del 18/02/2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Data la complessità dell'attività posta in essere dall'Ufficio Speciale la quale consiste principalmente nell'istruttoria delle pratiche di ricostruzione mediante applicazione della complessa legislazione, talvolta poco chiara e di complessa e difficile interpretazione, inerente la ricostruzione, con il rischio di esposizione del personale dipendente ad azioni pregiudizievoli verso terzi con possibili danni per l'Ente stesso, in presenza di iniziative risarcitorie;

Ritenuto pertanto, nell'interesse dell'Amministrazione, opportuno procedere alla stipula di una polizza assicurativa in linea con le previsioni di legge in materia, al fine di elidere questi rischi;

Richiamata altresì la Determinazione del Titolare ad interim dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila n. 322 del 10.12.2014 "Iniziativa per assicurazione per colpa lieve – Ufficio Speciale per la ricostruzione L'Aquila";

Rilevato che la complessità e la specialità della materia assicurativa necessita di competenze e risorse specialistiche non rinvenibili in Ufficio;

Considerato che il rischio di condurre procedure di gara per l'affidamento della polizza, senza possedere competenze specialistiche in materia, può esporre l'Ufficio a controversie e contenziosi con le Società Assicurative partecipanti;

Ritenuto che per i motivi di cui sopra è pertanto fondamentale avvalersi di società o figure di brokers cui affidare il compito di individuare il miglior prodotto assicurativo;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'individuazione della figura o società di brokeraggio cui affidare gli adempimenti di cui sopra;

Visto l'articolo 11 del D.lgs n.163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a modifica di quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, ha reso obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al cosiddetto sistema della Consip S.p.A., in quanto stazione appaltante per gli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8

della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Dato atto che non è attiva alcuna Convenzione Consip per il servizio di cui trattasi;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire è l'individuazione della società di brokeraggio;
- l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento del servizio professionale di brokeraggio assicurativo;
- il servizio avrà durata di un anno decorrente dalla formalizzazione dell'affidamento;
- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila si riserva la facoltà di prorogare i servizi in oggetto, previa adozione di apposito atto determinativo, alle medesime condizioni economiche e modalità di espletamento del servizio;
- l'Ente si riserva, altresì, la possibilità di affidare all'impresa, qualora se ne ravvisi la necessità, nuovi servizi complementari a quelli oggetto dell'affidamento;

Rilevato che il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed, in particolare, l'articolo 125, relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, consente, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

Visto l'articolo 9 del vigente Regolamento degli acquisti in economia, approvato con determinazione n. 52 dell'11 giugno 2013, secondo il quale *"per le acquisizioni di forniture e servizi in economia di importo inferiore al limite di euro 40.000,00, per le quali non si ricorre al MEPA, si procede di norma, mediante affidamento diretto previa informale verifica delle condizioni di mercato e della congruità del prezzo secondo modalità comunque documentabili"*;

Considerato che il suddetto Regolamento degli acquisti in economia individua alla lettera n) dell'Allegato, tra i settori merceologici riguardanti i beni e i servizi acquisibili in economia, tra gli altri i *"servizi assicurativi o brokeraggio e finanziari"*;

Considerato che ai sensi dell'articolo 327 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici *"gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 del Codice"*;

Ritenuto pertanto procedere alla verifica delle condizioni di mercato mediante un confronto tra costi e servizi di alcune società operanti nel settore;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione, acquisirà il codice identificativo gara (CIG) che comunicherà alla Società individuata ai fini dei prescritti adempimenti;

Tenuto conto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dall'art. 1, punto 1.6. della Delibera CIPE 135 del 21 dicembre 2012, alla voce *"assistenza tecnica"* e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa ed in ottemperanza alle motivazioni espresse in narrativa che si

intendono integralmente riportate:

1. Di voler procedere all'individuazione della società di brokeraggio cui affidare il servizio professionale di brokeraggio assicurativo;
2. Di procedere alla verifica delle condizioni di mercato mediante un confronto tra costi e servizi di alcune società operanti nel settore;
3. Di dare atto che il servizio avrà durata di un anno decorrente dalla formalizzazione dell'affidamento;
4. Di dare atto che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila si riserva la facoltà di prorogare i servizi in oggetto, previa adozione di apposito atto determinativo, alle medesime condizioni economiche e modalità di espletamento del servizio;
5. Di dare atto che l'Ente si riserva, altresì, la possibilità di affidare all'impresa, qualora se ne ravvisi la necessità, nuovi servizi complementari a quelli oggetto dell'affidamento;
6. Di stabilire che l'Amministrazione acquisirà il codice identificativo gara (CIG) che comunicherà alla Ditta individuata;
7. Di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dall'art. 1, punto 1.6. della Delibera CIPE 135 del 21 dicembre 2012, alla voce "assistenza tecnica" e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;
8. Di provvedere tuttavia alla quantificazione e all'imputazione della spesa successivamente al momento dell'aggiudicazione del servizio;
9. Di ordinare la pubblicazione della presente determinazione.

L'Aquila, 10.12.2015

